

INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE IX

Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

il DL 201 del 6/12/11 (convertito con modificazioni in legge 214 del 22 dicembre 2011) istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

ai sensi del decreto legge 52/97 ogni Comune deve adottare un Regolamento che disciplina il tributo stabilendo in particolare condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione;

rilevato che:

forti sono le preoccupazioni che già dai primi mesi del 2013 i diversi settori produttivi, insieme alle associazioni di categoria, hanno manifestato in ordine alle pesanti ricadute che l'applicazione della Tares avrebbe potuto avere sull'intero settore economico e segnalando, altresì, la necessità di concertare soluzioni per una corretta ed equa applicazione della stessa imposta;

relativamente al settore agricolo, se nella generalità dei casi si sono raggiunti accordi che hanno portato i Comuni ad una applicazione sostenibile ed equa della tariffa, particolari difficoltà si sono rilevate in alcuni settori come quello degli agriturismi e delle aziende - come, per esempio, i floricoltori o gli ortofrutticoltori- con parziale attività commerciale correlata alla produzione agricola;

considerato che:

giungono segnalazioni in ordine ad una diversa applicazione della normativa in questione da parte dei Comuni che hanno adottato regolamenti tra loro discordanti creando situazioni inique a discapito di attività produttive di un settore agricolo che rappresenta un'importante risorsa per la nostra economia e per la tutela e la promozione del territorio;

in particolare, si segnala il caso del Comune di Nebbiuno, nel Novarese, dove la Tares richiesta agli agricoltori, in gran parte floricoltori, ha subito un aumento esponenziale incomprensibile rispetto allo scorso anno (Tarsu), essendo state tutte le superfici delle aziende agricole calcolate prescindendo dall'accatastamento agricolo di molti edifici e collocate, inspiegabilmente, nella categoria produttiva commerciale "ortofrutta, pescherie, fiori e piante" per la quale è previsto un coefficiente fisso di 6,06 e un coefficiente variabile pari a 50,000000, particolarmente elevati, rilevato, inoltre, che:

la situazione appare non omogenea anche rispetto alle tariffe applicate nei comuni limitrofi del Vergante, dove il calcolo della TARES è avvenuto in modo più corretto e più equo, anche in considerazione dell'importanza che tale settore rappresenta in tutta Italia e oltreconfine proprio per il particolare pregio dei suoi fiori che, tra l'altro, sono anche una fonte occupazionale relevantissima per lo stesso territorio;

diversi produttori che operano nel Comune di Nebbiuno hanno manifestato la loro disapprovazione sospendendo il pagamento o ricalcolandolo sulla base di criteri più confacenti alla propria attività;

l'Amministrazione comunale di Nebbiuno ha provveduto a segnalare la questione agli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze a cui ha rivolto un interpello;

per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti segnalati in premessa e della difficile situazione che si è venuta a creare in alcuni comuni, particolare in quello di Nebbiuno, relativamente al pagamento della Tares e se non ritenga di dover intervenire anche al fine di scongiurare un contenzioso che si sta prefigurando e che potrebbe gravare pesantemente sulle entrambe le parti coinvolte;

se non ritenga necessario, anche in vista della prevista IUC, supportare attraverso gli strumenti più opportuni i Comuni nell'individuazione delle categorie affinché questa avvenga nel rispetto delle diverse attività presenti nello stesso settore e delle reali attività delle singole aziende, ciò al fine di evitare discrezionalità da parte dei Comuni nell'applicazione delle aliquote che inevitabilmente si ripercuotano sulla capacità di liquidità e di investimento, nonché sulla stessa sostenibilità delle produzioni locali.

Elena FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI